



# **Comune di Arquata Scrivia**

*Provincia di Alessandria*

Piazza Bertelli n.21, 15061 Arquata Scrivia (AL) - ☎0143.600411 ✉0143.600417

Codice fiscale e Partita IVA 00274600063 - [www.comune.arquatascrivia.al.it](http://www.comune.arquatascrivia.al.it)

## **ORDINANZA n. 02 del 11/01/2018**

### **OGGETTO: DIVIETO DI COMBUSTIONE ALL'APERTO DI MATERIALE VEGETALE**

#### **IL SINDACO**

#### **PREMESSO che:**

- la Direttiva Europea 2008/50/CE del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, stabilisce all'art. 23 che, se in determinate zone o agglomerati i livelli di inquinanti presenti nell'aria ambiente superano un valore limite o un valore obiettivo qualsiasi, più qualunque margine di tolleranza eventualmente applicabile, gli Stati membri provvedono a disporre piani per la qualità dell'aria per le zone e gli agglomerati in questione al fine di conseguire il relativo valore limite o valore obiettivo specificato negli allegati XI e XIV. In caso di superamento di tali valori limite dopo il termine previsto per il loro raggiungimento, i piani per la qualità dell'aria stabiliscono misure appropriate affinché il periodo di superamento sia il più breve possibile;
- coerentemente il decreto legislativo 155/2010 (recante l'attuazione della direttiva europea 2008/50/CE), all'articolo 9 demanda alle regioni e alle province autonome l'adozione dei piani per la qualità dell'aria, recanti per l'appunto le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza su tali aree di superamento;
- nonostante il progressivo miglioramento della qualità dell'aria, permane il superamento dei valori limite stabiliti per il materiale particolato PM10 e per il biossido di azoto NO2 e le procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea sono pervenute ad una fase avanzata (parere motivato – infrazione n. 2014/2147 del 28/04/2017 per le violazioni dei valori limite del materiale particolato PM10 e parere motivato – infrazione n. 2015/2043 del 15/02/2017 per le violazioni del valore limite del biossido di azoto);
- in data 9 giugno 2017 a Bologna, in coerenza con lo schema di Accordo approvato con D.G.R. n. 22-5139 del 5 giugno 2017, è stato sottoscritto dal Ministero dell'Ambiente e dai Presidenti delle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, un "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano", strumento finalizzato a definire, in un quadro condiviso, importanti misure aggiuntive di risanamento da inserire nei piani di qualità dell'aria e da applicare in modo coordinato e congiunto nel territorio del Bacino Padano;
- il "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano" prevede che alcune delle misure contenute nell'accordo debbano essere attuate entro sei mesi dalla data di sottoscrizione dell'Accordo e che le misure contenute nell'Allegato 1 dell'Accordo "Criteri per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti" debbano essere attivate a partire dal 01 ottobre 2017;
- le azioni individuate nel "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano" rappresentano un insieme di azioni di minima da applicare in maniera congiunta nei territori delle regioni che hanno sottoscritto l'Accordo e che le stesse azioni possono essere adottate in maniera più stringente da parte dei soggetti interessati dall'Accordo stesso;
- la Regione Piemonte con D.G.R. n. 42-5805 del 20 ottobre 2017 ha dato attuazione agli impegni previsti dal "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano" approvando:
  - i criteri per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti e le relative misure temporanee omogenee da adottarsi;
  - le modalità comuni alle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, per l'informazione al pubblico in relazione alle misure attuate in caso di situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti;
  - le date di inizio e fine delle misure e l'indicazione delle autorità competenti all'attuazione;

**RICHIAMATA** in proposito la Determinazione della Direzione Ambiente della Regione Piemonte n. 463 del 31/10/2017 recante "Attuazione delle misure temporanee e dei provvedimenti stabili di cui alla D.G.R. n. 42-5805 del 20 ottobre 2017. Protocollo



operativo e schemi di ordinanza tipo", trasmessa dalla Regione a tutti i Comuni, unitamente alla DGR in questione, pervenuta al Comune di Arquata Scrivia tramite pec in data 28/12/2017, registrata al protocollo generale in pari data al n. 19403;

**RITENUTO** pertanto necessario il recepimento dei provvedimenti di competenza comunale discendenti dalle disposizioni normative di cui in premessa, con particolare riferimento al punto e) dell'Allegato 3 alla D.G.R. n. 42-5805 del 20 ottobre 2017 concernente il "divieto di combustione all'aperto del materiale vegetale di cui all'art. 182 comma 6-bis del decreto legislativo n. 152/2006 in tutti i casi previsti da tale articolo, nel periodo compreso tra il 1 ottobre di ogni anno e il 31 marzo dell'anno successivo.";

**VISTO** l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali, adottato con D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale;

## **ORDINA**

**ALLA CITTADINANZA, CON DECORRENZA IMMEDIATA**, in attuazione del "Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano" sottoscritto dal Ministero dell'Ambiente e dai Presidenti delle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto in data 9 giugno 2017 e in conformità alla D.G.R. della Regione Piemonte n. 42-5805 del 20 ottobre 2017, il

### **DIVIETO DI COMBUSTIONE ALL'APERTO DEL MATERIALE VEGETALE**

**di cui all'articolo 182 comma 6-bis del decreto legislativo 152/2006 in tutti i casi previsti da tale articolo**

**FINO AL 31/03/2018 e successivamente**

**NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 1 OTTOBRE DI OGNI ANNO E IL 31 MARZO DELL'ANNO SUCCESSIVO**

## **INFORMA**

che per tale provvedimento stabile non è ammessa alcuna deroga, tranne che per i seguenti motivi:

- in presenza di emergenze fitosanitarie, nei soli territori, periodi, colture e con le modalità indicati dal Settore Fitosanitario e dai Servizi Tecnico-Scientifici della regione Piemonte;
- in presenza di suoli asfittici, ove l'interramento delle paglie generi un accumulo indesiderato di sostanza organica indecomposta, identificati dal Settore Fitosanitario Regionale, e solo se non sia possibile l'allontanamento delle paglie;

## **AVVERTE**

che in caso di inottemperanza al dispositivo del presente atto, i trasgressori saranno sanzionati a termini di legge, ovvero ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs. 267/2000;

## **DISPONE**

che la presente ordinanza sia:

- **pubblicata** per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio Informatico del Comune di Arquata Scrivia;
- **pubblicata** sul sito Informatico del Comune di Arquata Scrivia ed ivi evidenziata tra le "news" almeno fino al 30/03/2018;
- **trasmessa per conoscenza**, in via telematica ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.:
  - al Prefetto di Alessandria – PEC [prefettura.prefal@pec.interno.it](mailto:prefettura.prefal@pec.interno.it);
  - al Corpo di P.M. del Comune di Arquata Scrivia – E-MAIL [poliziamunicipale@comune.arquatascrivia.al.it](mailto:poliziamunicipale@comune.arquatascrivia.al.it);
  - al Comando Stazione Carabinieri di Arquata Scrivia – PEC [stal137230@pec.carabinieri.it](mailto:stal137230@pec.carabinieri.it);
  - al Comando Carabinieri Forestale di Stazzano – E-MAIL: [cs.stazzano@forestale.carabinieri.it](mailto:cs.stazzano@forestale.carabinieri.it);
  - alla Regione Piemonte – Direzione Ambiente – PEC [territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it](mailto:territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it)
  - alla Provincia di Alessandria – Direzione Ambiente – PEC [direzione.pianificazione@cert.provincia.alessandria.it](mailto:direzione.pianificazione@cert.provincia.alessandria.it)

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

## **AVVISA**

che, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ai sensi del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 al T.A.R. Piemonte, entro sessanta giorni dalla notificazione, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del Capo III del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, entro centoventi giorni dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza.

Arquata Scrivia, 11 gennaio 2018



IL SINDACO  
Dott. Alberto BASSO